



COMUNE DI CERDA

PROVINCIA DI PALERMO

1° SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Reg. Uff. n. 374

Reg. Gen. n. 835

Oggetto: Fondo risorse decentrate art. Art. 79 CCNL 16/11/2022-anno 2023- Costituzione provvisoria.

L'anno duemilaventitre il giorno VENTI del mese di DICEMBRE, nella Casa Comunale;

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- sensi dell'art. 40 D.Lgs. 165/2001 "le amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa",
- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il CCNL funzioni locali per il triennio 2019/2021 che all'art. 79 prevede una nuova disciplina sulla costituzione del fondo delle risorse decentrate
- il comma 1 di detto art. prevede la costituzione della parte stabile del fondo costituita dalle risorse indicate dalla lett. a) alla lett. d) oltre a quelle eventuali indicate dal comma 1-bis.
- il comma 2 prevede che gli enti possono destinare al fondo ulteriori risorse variabili di anno in anno

RISORSE STABILI Art. 79 comma 1

- lett. a)

Confluiscono alle risorse stabili il fondo unico consolidato di cui al comma 1 per € 160,747,04 e del comma 2 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018 ed in particolare l'incremento di € 4.295,56, operato dall'anno 2018, ai sensi dell'art.67 comma 2 lett.b) e di € 7.654,40 dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett.a), relativo all'importo di € 83,20 per ogni unità di personale in servizio alla data del 31/12/2015 che ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, come confermato definitivamente dalla deliberazione della Corte dei Conti -Sezione Autonomie n. 19/2018, non concorrono al limite previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25/05/2017 n. 75, le risorse per la riduzione stabile dello straordinario per € 72,65 previste dell'art. 67, comma. 2 lett. g) incrementate rispetto al 2022 di € 11,20 per i risparmi relativi al 2022.

-lett. b) -la somma di € 7.436,00 riferito all'importo annuo di € 84,50 per ogni unità di personale in servizio al 31/12/2018 (n. 88)

Detto incremento decorre dall'anno 2021 ma per espressa previsione dell'art. 79 comma 5 le quote relative agli anni 2021 e 2022 sono computate quale una tantum alle risorse variabili dell'anno 2023.

-lett. d) l'importo di € 2.311,40 relativo alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari delle posizioni di sviluppo e gli incrementi delle posizioni iniziali

RISORSE VARIABILI art. 79 comma 2

Risorse variabili soggette al limite

È stato inserito l'importo di €. 79,88 relativo alla frazione di RIA acquisita da n. 2 unità di personale cessate da servizio nel corso del 2023

Risorse variabili non soggette al limite

comprendono:

- l'importo di €. 934,49 trasferito dall'ISTAT per vari censimenti, finanziati dall'Istituto
- l'importo di €. 373,62 relativo ai risparmi accertati delle risorse per straordinario dell'anno 2022 secondo la disciplina di cui all'art. 14 CCNL01/04/1999
- l'importo di €. 14.872,00 riferito ai differenziali di cui al comma 1 relativo alle annualità 2021 e 2022

Rilevato che l'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25/05/2017 n. 75, ha previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.....”*

Visto l'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 28/06/2019 n. 58 che è intervenuto ancora una volta sulla costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa prevedendo *“..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*

Considerato che il Decreto Interministeriale 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27-04-2020) attuativo delle disposizioni di cui all'art. 33 c. 2, con l'inserimento aggiuntivo *“...in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”* fissando la decorrenza delle conseguenti disposizioni in materia di trattamento economico accessorio al **20/04/2020**;

Rilevato che in G.U. n. 226 del 11/09/2020 è stata diffusa la circolare interministeriale 13 maggio 2020 che ha emanato istruzioni in merito all'applicazione del decreto attuativo del D.L.34/2019 e che con riferimento

a merito al trattamento economico accessorio riporta *“Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale realizzatesi in vigenza del decreto-legge n. 34/2019 (dal 01/05/2019);*

Provvedutosi all'applicazione delle norme sopra riportate nel dettaglio di cui all'allegato c) alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale

Preso atto che con deliberazione n. 6 del 15/01/2020 è stato costituito il fondo per le Posizioni Organizzative adeguandone, ai sensi dell'art.15 del CCNL 2016/2018, i valori, rispetto all'anno 2016, con risorse assunzionali non utilizzate 2019 per €. 16.600,49;

Richiamato l'art. 11 bis comma 2 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11/02/2019 n. 12 che ha consentito ai comuni privi di posizioni dirigenziali di derogare al limite di cui all'art. 23, comma 2 D.Lgs. 75/2017, per gli incrementi del valore delle P.O., effettuate ai sensi dell'art. 15 CCNL 2016/2018, a valere sulle risorse assunzionali;

Richiamato l'art.80 comma 1 del CCNL 16/11/2022 che prevede *“Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all'art. 78 e di quelle necessarie a corrispondere ai seguenti trattamenti economici fissi a carico del fondo: quote dell'indennità di comparto...;”*i cui importi uniti alle altre componenti sono riportate nell'allegato b) della presente determinazione;

Ritenuto doversi provvedere alla costituzione provvisoria del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2023, con i criteri dettati dall'art. 79 del CCNL 16/11/2022 e dalle altre disposizioni normative in materia, in atto vigenti;

Considerato che la costituzione del fondo è assoggettato ai controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di precisare che le premesse e la parte narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere, ai sensi dell'art. 79 del CCNL comparto Funzioni Locali 16/11/2022, alla costituzione provvisoria, del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 nelle risultanze di cui al prospetto allegato a) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito riepilogato evidenziando che le componenti indicate afferiscono a quelle obbligatorie:

| | |
|--|--------------|
| Risorse Stabili | €.168.386,48 |
| Risorse Variabili soggette a limite | 79,88 |
| Risorse variabili non soggette a limite; | €. 16.180,11 |
| Totale | €.184.646,47 |

3. dare atto che sono imputate alle risorse stabili del fondo gli importi di €. 13.748,82. per la corresponsione della quota parte dell'indennità di comparto a carico del fondo ed €.45,410,90 per i differenziali stipendiali delle posizioni di sviluppo già attribuite al personale, per un totale di €.60.159,72

- e alle risorse variabili non soggette a limite con destinazione vincolata €. 934,62 giusto dettaglio riportato nell'allegato b);
4. dare atto altresì che le risorse per le posizioni di sviluppo già acquisite dai dipendenti e indennità di comparto risultano stanziare nei capitoli di bilancio afferenti le retribuzioni stipendiali del personale, e che gli importi delle risorse variabili con destinazione vincolata non soggette a limite risultano imputate nei corrispondenti capitoli di bilancio;
 5. che pertanto le somme da rendere disponibili nel bilancio dell'ente per essere destinate alla contrattazione integrativa ammontano ad €. 123.552,13;
 6. di dare atto che gli importi delle risorse stabili per il rispetto del limite previsto dell'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e dall'art. 33 comma 2 D.L. 34/2019, subiscono una riduzione complessiva di €. 17.545,99;
 7. quantificare inoltre, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 14 CCNL 01/04/1999, il fondo per lavoro straordinario 2022 in €. 362,52
 8. dare atto che il fondo costituito provvisoriamente con la presente determinazione potrà essere suscettibile di rideterminazione in conseguenza di successive modifiche di legge e/o circolari interpretative nonché per l'inclusione di eventuali importi non utilizzati dei fondi di anni precedenti, in atto non rilevabili;
 9. di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione il controlli previsti dall'art. 40 bis D.Lgs.165/2001, e per quanto di competenza al Servizio Finanziario, al Segretario Generale, quale presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla RSU;
 10. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, c.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

Il Resp.le del Settore
Antonino Giudicello

Fondo per le risorse decentrate anno 2023 (ART. 79 CCNL 16/11/2022)


| | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| | Risorse stabili Soggette al limite del fondo 2016 | |
| Art. 79 comma 1 lett. a | UNICO IMPORTO CONSOLIDATO (Art.57 c. 1 CCNL 21/05/2018) | 160.747,04 |
| | RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C) | 3.415,42 |
| | INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G) | 72,65 |
| | INCREMENTO STABILE DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H) | |
| | TOTALE RISORSE STABILI Soggette al limite | 164.235,11 |
| | Decurtazione per riallineamento al fondo 2016 (€ . 160.747,04) | 3.567,95 |
| | Riduzione per adeguamento valore medio art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 cessazioni ante 19/04/2020 | 13.978,04 |
| | TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE AL NETTO DELLE RIDUZIONI | 146.689,12 |
| | RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE DEL FONDO 2016 | |
| ART. 79 comma 1 lett. a) | Importo € . 83,20 per unità di pers. In servizio al 31/12/2015 - (Art.67, C.2, LETT.a) | 7.654,40 |
| | DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) | 4.295,56 |
| lett. b) | Importo a base annua di € . 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018. (n. 88) | 7.436,00 |
| lett. d) | Importo differenze Incrementi Stipendiali a regime tra pos. di sviluppo e posiz. iniziali del pers. In servizio al 01/01/2021 | 2.311,40 |
| comma 1 bis | Risorse a carico bilancio x differenz. Stip. Pers. con pos. Econ. da accesso B3-D3 . (Nessun dipendente in servizio alla data del nuovo sistema di classificazione- 01/Aprile 2023) | |
| | TOTALI RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE | 21.697,36 |
| | TOTALI RISORSE STABILI | 168.386,48 |
| | Risorse variabili soggette al limite del fondo 2016 | |
| Art. 79 comma 2 lett. a) | FRAZIONE DI RIA DEL PERS. CESSATO MENSILITA' RESIDUE (ART. 67 comma 2, lett. c) | 79,88 |
| | RISORSE EVENTUALI IN APPLICAZIONE DI NORME ... (Art. 67, comma 3, lett. J) | |
| | RISORSE PER GARANTIRE TRATT. ACCESSORIO MESI RESIDUI PERS. TRASFERITO (Art. 67, c. 3, lett. K) | |
| lett. b) | IMPORTO MAX 1,2% MONTE SALARI 1997 - Ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa | |
| | TOTALE RISORSE VARIABILI soggette al limite (C) | 79,88 |
| | Risorse variabili NON soggette al limite | |
| Art. 79 comma 2 lett. a) | COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D); CCNL 1998-2001) (art.67 c. 3 lett. c) | 934,49 |
| | COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) | |
| | RISPARMI PER RAZIONALIZZAZIONE SPESA - _piani di razionalizzazione (Art. 67 c. 3, lett. b) | |
| | RISORSE PER SERVIZI RESI A TERZI (ART. 67 C. 3 LETT. a) | |
| | QUOTA PARTE DEI RIMBORSI SPESE NOTIFICHE AI MESSI NOTIFICATORI (art. 67 c. 3 lett. f) | |
| | ECONOMIE RISORSE STABILI ANNI PRECEDENTI | |
| Art. 79 comma 2 lett. d) | RISPARMI ACCERTATI A CONSUNTIVO DERIVANTI DALLA DISCIPLINA DELLO STRAORDINARIO -Art. 14 CCNL 01/04/1999 | 373,82 |
| | QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Delib. N. 6/2018 Corte dei conti, Sezione Autonomie) | |
| art. 79 comma 5 | QUOTE INCREMENTO c. 1 lett. b) (€ . 84,50 per unità pers. In serv. A. 31/12/2018)DI COMPETENZA DEGLI ANNI 2021 e 2022 | 14.872,00 |
| | Totale Risorse variabili NON soggette al limite | 16.180,11 |
| | TOTALE RISORSE VARIABILI | 16.259,99 |
| | TOTALE GENERALE DEL FONDO | 202.192,46 |
| | TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI | 184.646,47 |

LIMITE DEL FONDO 2016 160.747,04

FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA


| | |
|--|------------------|
| Risorse in bilancio anno 2017 senza quota da destinare alla retribuzione di risultato | 23.399,51 |
| Dal 2019, incremento art. 15 CCNL 2018 finanziato con risorse assunzionali art. 11 bis c, 2 D.l. 135/2018* | 16.600,49 |
| TOTALE FONDO | 40.000,00 |


*il differenziale di incremento non è soggetto al limite di cui all'art. 23 c. 2 D.Lgs. N. 75/2017



DESTINAZIONI DEL FONDO 2023

| | |
|--|-------------------|
| TOTALE FONDO | 184.646,47 |
| RISORSE DESTINATE A CARICO DEL FONDO | |
| RISORSE STABILI | 168.386,48 |
| INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018) | 13.748,82 |
| diffenziali di progressione economica acquisiti dal personale in anni precedenti | 46.410,90 |
| PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018) | |
| INDENNITA' EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68,-co.1, CCNL 2016-2018) | |
| Totale destinazioni fisse e vincolate alle risorse stabili | 60.159,72 |
| Differenza residua risorse stabili | 108.226,76 |
| PERFORMANCE ORGANIZZATIVA | |
| PERFORMANCE INDIVIDUALE | |
| INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART: 70-bis | |
| INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITA e compensi art. 24 comma 1 del CCNL 14/09/2000 | |
| SPECIFICHE RESPONSABILITA' -ART. 84 del CCNL 16/11/2022 | |
| INDENNITA' DI FUNZIONE E SERVIZIO ESTERNO Artt. 97 e 100 CCNL16/11/2022 | |
| DIFFERENZIALI STIPENDIALI | |
| COMPENSI ISTAT (art. 70-ter CCNL 2016-2018) | 934,62 |
| COMPENSI MESSI NOTIFICATORI (art.68, co.2, lett.h) CCNL 2016-2018 | 0 |
| PROGRESSIONI ECONOMICHE DELL'ANNO (art.68, co.2, lett.i) CCNL 2016-2018 | |
| QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | |
| Totale destinazioni vincolate alle risorse variabili | 934,62 |
| TOTALE RISORSE DESTINATE | 61.094,34 |
| TOTALE RISORSE DA DESTINARE | 123.552,13 |





COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

Fax 091-8999778

Allegato c) alla determinazione n. _____ del _____

PROSPETTO DI CONFRONTO VALORE MEDIO PRO-CAPITE 2018 -Art. 33,c.2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019. -ANNO 2023

LIMITE ANNO 2018

Limite art. 23.c.2 D.Lgs.25/05/2017 n. 75 anno 2018 rappresentato dal Fondo anno 2016
€.160.747,04

Dipendenti in servizio T.I. al 31/12/2018 n. 46

Valore medio pro-capite anno 2018 €. 3.494,50

Cessazioni dal 01/01/2019 al 19/04/2020 n. 4 (tot. Dip. n. 42)

Cessazioni in vigenza D.L. 34/2019

n. 1 (2020)

n. 1 (2021)

n. 3 (2022)

NESSUNA ASSUNZIONE

Dipendenti al 01/01/2023 n. 37

LIMITE ANNO 2023

Valore medio 2018 €3.494,50 x 42 dip. = 146.769,00

Nell'anno 2023 il limite iniziale anno 2018 di €. 160.747,04 viene rideterminato in €. 146.769,00, con una corrispondente riduzione del fondo risorse soggette a limite di €.13.978,04 (160.747,04-146.769,00), in applicazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 e del Decreto 17/03/2020 (G.U. n. 108 del 27/04/2020) che, per i comuni, ha fissato al 20/04/2020 la decorrenza delle disposizioni conseguenti in materia di trattamento economico accessorio previste da 33 D.l. 34/2019, che testualmente recita "rilevato che il limite al trattamento economico di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2 del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018" e per quanto ribadito dalla circolare interministeriale 13 maggio 2020 G.U. n.226 del 11/09/2020 "il predetto limite non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019"

Pertanto per quanto rilevabile dalle norme sopra citate, in assenza di nuove assunzioni, le cessazioni intervenute successivamente al 20/04/2020, non determinano alcuna incidenza sulla diminuzione del limite di cui all'art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017, che rimane pertanto fissato al valore 2018 determinato al 19/04/2020 con 42 dipendenti.